



LUIGI CANDONI
Associazione Culturale

Associazione Culturale Luigi Candoni
Frazione Cedarchis n. 100 33022 Arta Terme (Ud)
CF e PI 02119760300

e-mail : associazione candoni@gmail.com PEC associazioneluigicandoni@lamiapec.it



VERBALE NR.2/2025
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Ordine del giorno:

Arta Terme 07.03.2025

- Votazione nuovo statuto per passaggio al terzo settore ETS mediante iscrizione al RUNTS

Il giorno 7 del mese di marzo dell'anno 2025 si è riunita debitamente convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Luigi Candoni

Sono presenti i soci:

- Donada Chiara
- Plazzotta Marco
- Bonanni Giuliano
- Candotti Alberto
- Dassi Amabile
- Simonetti Luciana
- Vezzi Marc

Presiede la riunione la Presidentessa Chiara Donada, verbalizza il segretario Plazzotta Marco. Riconosciuta la validità della riunione, la seduta si apre alle ore 18:00. La Presidentessa espone le modifiche allo statuto già approvato nella seduta straordinaria del 18.10.2024 la cui approvazione è stata verbalizzata con verbale NR.04 del 18 ottobre 2024. Tali modifiche si sono rese necessarie in seguito alle richieste pervenute dagli uffici regionali competenti, in sede di registrazione dell'Associazione al Portale RUNTS.

Viene data lettura della nuova versione dello Statuto. La Presidentessa chiede se ci sono osservazioni in merito alle modifiche di cui sopra.

Nessun socio chiede la parola.

La nuova versione dello Statuto, allegata al presente verbale, viene messa in votazione.

Presenti e votanti 6

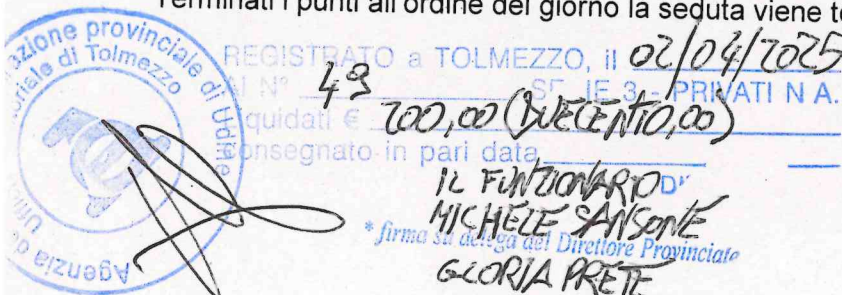
Favorevoli 6

Contrari 0

Astenuti 0

Il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità dei presenti.

Terminati i punti all'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 18:20



Il Segretario *For. Plow*
La Presidente *Chiara Donada*





ALLEGATO ALL'ATD N° 49

SERIE 3
ATTI PRIVATI N.A.
d.d. 02/04/2015

ASSOCIAZIONE CULTURALE 'LUIGI CANDONI'- ETS

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito in Arta Terme (UD) l'Ente del Terzo Settore avente la denominazione **Associazione Culturale 'Luigi Candoni'- ETS**, di seguito indicato con il termine "associazione". L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel comune di Arta Terme (UD), Frazione Cedarchis n. 100, ed ha codice fiscale e P.IVA 02119760300.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
5. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione persegue - senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo sviluppo culturale, artistico, creativo e teatrale incentivando e promuovendo attività, manifestazioni e spettacoli culturali ed artistici in genere volti alla diffusione della drammaturgia contemporanea - seguendo l'esempio del drammaturgo e uomo di teatro Luigi Candoni - con lo scopo di incoraggiare l'accrescimento socio-culturale e, soprattutto, teatrale a livello territoriale, nazionale ed internazionale con particolare interesse alle novità dei linguaggi artistico-teatrali e al confronto con le diverse lingue, ponendo specifica attenzione alla scrittura in lingua friulana.
2. Nello svolgimento della sua attività essa osserva le seguenti prescrizioni:
 - a) i fondi, costituiti dalle quote associative, da contributi di enti e di privati, da sottoscrizioni e da altri eventuali proventi, saranno utilizzati solo per le finalità suddette;
 - b) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - c) la funzione di amministratore dell'associazione è gratuita e non può essere oggetto di alcuna retribuzione;
 - d) in caso di scioglimento e di liquidazione dell'associazione, l'attivo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che perseguono scopi affini e non può in nessun caso essere diviso fra le persone fisiche che compongono l'associazione.

È in particolare vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. l'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da attività culturale e teatrale.
2. in particolare l'associazione si propone di:
 - organizzare e gestire attività culturali, spettacoli e rappresentazioni teatrali, musicali ed artistici in genere, programmi radiofonici, televisivi e cinematografici;
 - svolgere attività culturali nell'ambito delle arti sceniche attraverso la realizzazione, la produzione, l'organizzazione e la promozione di spettacoli, concerti, concorsi/premi, convegni, dibattiti, mostre e rassegne e attraverso la gestione di spazi, sedi e archivi;
 - organizzare e gestire mostre, rassegne, manifestazioni, stage e convegni nel campo dello spettacolo e nel campo artistico/culturale in genere che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano nel teatro, nella musica, nella pittura, nella scultura, nell'architettura, nella poesia, nelle arti e tradizioni popolari;
 - progettare, sviluppare e realizzare sistemi di arredamento, design e scenografie nel campo teatrale, culturale ed artistico;

Handwritten signature and initials.

- organizzare e svolgere attività didattica, formativa e pedagogica attraverso l'organizzazione, la realizzazione e la promozione di corsi, seminari, incontri ed approfondimenti, anche attraverso la gestione di spazi, di corsi didattici, scuole e accademie in campo artistico e culturale;
 - svolgere, in collaborazione e con il sostegno di enti pubblici, istituzioni, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, università, enti privati e fondazioni, attività di approfondimento, divulgazione, studio e ricerca in campo teatrale, artistico, linguistico, storico ed antropologico, anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni periodiche, materiale editoriale, video e multimediale;
 - promuovere e/o gestire corsi di formazione ed ogni altra attività, anche ricreative, nel campo culturale e dello spettacolo finalizzata all'elevazione culturale degli associati anche attraverso il coinvolgimento delle loro professionalità e specificità;
 - svolgere servizi connessi con le attività sopra elencate utili a coinvolgere gli associati, i collaboratori e le realtà professionali interne ed esterne all'associazione che permettano il perseguimento delle attività specificate.
3. L'associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche nonché gli Enti e le Associazioni che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione. L'ammissione deve essere iscritta nel libro degli associati. L'iscrizione comporta la qualifica di associato a cui consegue l'obbligo di pagare la quota associativa e l'accettazione delle norme statutarie e regolamentari.
3. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione.
4. La partecipazione alla vita associativa non è temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del terzo settore.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun associato ha diritto:
- A) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in assemblea;
 - B) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - C) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione diretta al presidente che dovrà provvedere entro 30 giorni dal suo ricevimento;
 - D) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali. Deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo l'eventuale compenso per prestazioni specifiche dei soci.
3. Ciascun associato ha il dovere di:
- A) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;

- B) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- C) non arrecare danno all'associazione;
- D) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota di adesione ed i contributi associativi non sono trasferibili, non sono restituibili in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e devono essere versati entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde:

- a) per recesso: il recesso va comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad aggiornare il libro soci; la dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'associazione;
- b) per morosità: il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione dopo due mesi dall'ultimo invito ad effettuare il pagamento della o delle quote associative scadute;
- c) per esclusione: in seguito a contravvenzione alle norme statutarie o comprovati gravi motivi riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo; avverso la decisione del Consiglio è ammesso appello dinanzi all'assemblea; l'esclusione è deliberata dall'Assemblea che, nel relativo verbale, farà menzione dei motivi posti a base della delibera;
- d) per morte dell'associato persona fisica o per scioglimento dell'associato diverso dalla persona fisica.

Art. 7 - Ordinamento dell'associazione

1. L'associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra gli associati.

2. La struttura associativa è composta:

- A) dall'assemblea
- B) dal Consiglio Direttivo
- C) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- D) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

3. tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 8 - Assemblea

- 1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'Ente.
- 2. Nelle deliberazioni dell'assemblea ogni associato ha diritto ad un solo voto.
- 3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 4. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di nr.1 associato.
- 5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
- 6. L'assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 9 - Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria:

- A) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo eleggendoli tra gli associati;
- B) elegge e revoca, qualora ne ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- C) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso assieme al bilancio preventivo dell'associazione e conseguentemente alla commisurazione del contributo associativo ordinario;

Chia Joppe
m

- 
- D) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
 - E) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - F) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, deliberati dal Consiglio Direttivo, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - G) ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - H) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - I) delibera in merito alla determinazione della quota di adesione;
 - J) fissa l'ammontare dei contributi associativi anche dandone delega al Consiglio Direttivo;
 - K) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
- A) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - B) deliberare sull'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta che si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico (es. sms, pec, e-mail, ecc) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 11 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.
6. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Handwritten signature on the left margin.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

4. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'assemblea esclusivamente tra gli associati.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

6. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 13 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente.

2. Il consiglio direttivo:

A) amministra l'associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

B) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;

C) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare del contributo associativo annuale;

D) delibera su eventuali contributi associativi supplementari

E) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

F) approva o rigetta le domande di ammissione;

G) propone all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;

H) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del consiglio direttivo è redatto verbale da parte del segretario dell'associazione.

Ch. 20/2016
MS

4. Qualora uno dei consiglieri, per qualunque motivazione, cessi dalla carica il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'assemblea.

6. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. tali decisioni devono essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima riunione utile.

Art. 16 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione nei casi di assenza od impedimento ed in generale ogni qual volta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Il Vicepresidente:

- gestisce, di concerto con il presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'associazione.

- relaziona al consiglio direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al predetto comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 17 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco degli associati garantendone libera visione all'associato che lo richieda, anche a seguito di semplice richiesta verbale.

Art. 18 - Organo di controllo e revisione legale

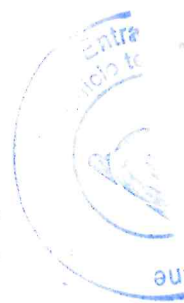
1. L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. La composizione e le funzioni dell'organo di controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017. la composizione e le funzioni dell'organo di controllo sono quelle determinate dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Art. 19 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'associazione:

- A) il libro degli associati, contenente l'elenco degli aderenti all'associazione;
- B) il libro verbali dell'assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'assemblea;
- C) il libro verbali del consiglio direttivo, contenente i verbali del consiglio direttivo;



W
Grazie!

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'associazione. Il Presidente, su richiesta scritta, deve rendere disponibili, entro 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, i libri sociali affinché l'associato richiedente ne possa prendere libera visione.
3. I verbali di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 20 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione, denominato fondo comune, è costituito:
- a) dalle quote di adesione versate dagli associati al momento dell'ammissione;
 - b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;
 - c) dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili ed immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli associati, dagli enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dai singoli cittadini;
 - d) dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni ovvero di altri enti del terzo settore.
2. Il fondo comune e gli eventuali fondi di riserva o altri fondi di capitale non potranno essere distribuiti e/o assegnati agli associati, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione e/o dopo il suo scioglimento.
3. Le entrate dell'associazione sono costituite:
- a) dai contributi associativi annuali versati dagli associati;
 - b) dagli eventuali contributi associativi integrativi, determinati dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo, se delegato, in relazione ai risultati di bilancio, e/o supplementari, determinati dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo, se delegato, in relazione a determinati servizi svolti dall'associazione;
 - c) dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versate dagli associati a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente;
 - d) dalle somme destinate dallo Stato, dagli altri enti pubblici territoriali e non, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dall'Unione Europea per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità;
 - e) dal ricavato dell'esercizio delle eventuali attività commerciali svolte a favore degli associati e dei non associati nei limiti previsti dai precedenti articoli 2 e 3;
 - f) dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da istituti di credito, da enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dalle singole persone fisiche;
 - g) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - h) da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente.

Art. 21 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13, c. 3, del D.Lgs. 117/2017 (D.M. 5.03.2020).
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le

Chierza Dapala

nr

modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13, c. 3, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro il mese di aprile.

8. Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione dovrà inoltre redigere il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali depositandolo, successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, c. 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea.

Art. 26 - Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 27 - Disposizioni finali

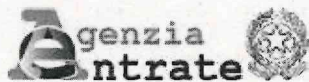
Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, al codice civile ed alle altre normative vigenti in materia nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Segretario
e Presidente

Mr. Homu
C/252 Jap da





DIREZIONE PROVINCIALE DI: UDINE

UFFICIO TERRITORIALE DI: TOLMEZZO

Registrazione di Atto Privato

Il 02/04/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIL , serie 3 , numero 49

data di stipula: 07/03/2025

ident.vo telematico: TIL25L000049000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02119760300

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02119760300				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

